

resta agli atti

RAPu



COMUNE DI FIRENZE

REGIO DECRETO. LEGGE 13 GENNAIO 1924, N. 170, CHE APPROVA

IL NUOVO PIANO REGOLATORE



di ampliamento della Città di Firenze

E

REGIO DECRETO 4 SETTEMBRE 1924, N. 1419, CHE APPROVA

IL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL SUDDETTO R. D. LEGGE



24321
STABILIMENTO TIPOGRAF.
GIÀ CHIARI - FIRENZE
PIAZZA S. CROCE, 8



COMUNE DI FIRENZE

REGIO DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1924, N. 170, CHE APPROVA

IL NUOVO PIANO REGOLATORE



di ampliamento della Città di Firenze

E

REGIO DECRETO 4 SETTEMBRE 1924, N. 1419, CHE APPROVA

IL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL SUDETTO R. D. LEGGE



FIRENZE
STAB. G. COCCI e C.
già Chiari
Piazza S. Croce, 8

1925



Regio Decreto-Legge 13 Gennaio 1924, n. 170 che approva il nuovo piano regolatore di ampliamento della Città di Firenze e le norme per la relativa esecuzione.

(pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » il 20 Febbraio 1924, n. 43).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di ampliamento della Città di Firenze, compilato dall'Ufficio tecnico e deliberato dal Consiglio Comunale di Firenze nelle tornate del 28 Aprile e 31 Maggio 1917.

Un esemplare di tale progetto, munito del visto del nostro Ministro proponente, sarà depositato nell'Archivio di Stato.

I piani parcellari e parziali per ogni singolo gruppo, o porzione di gruppo, con l'elenco dei beni da espropriarsi e di quelli soggetti a contributi, come al seguente articolo 5, saranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, previe le pubblicazioni a norma della legge 25 Giugno 1865, n. 2359.

Articolo 2.

Le zone ove si sviluppa il piano regolatore di ampliamento si suddividono in tre gruppi:

Il primo gruppo comprende:

- a) la zona interposta fra la Via Villamagna, la Via Ertosa e la Via di Ripoli;
- b) la zona interposta fra la Via Aretina, l'Arno e l'Africo;
- c) quella interposta fra la Via Gioberti, Via Piagentina, Via Mannelli, Via Capo di Mondo e Via del Cenacolo;
- d) quella interposta fra la Via delle Cento Stelle, Via Edmondo De Amicis, Via Cialdini, Viale Manfredo Fanti, Piazzale al Crocicchio, Via S. Gervasio e Via Centostelle;
- e) quella interposta fra il Mugnone, il Ponte alla Badia, e la ferrovia Faentina fino all'attraversamento del Mugnone;
- f) quella a monte della ferrovia Faentina;
- g) quella sulla destra del Mugnone compresa fra il Mugnone stesso, la Via del Romito, la ferrovia per Arezzo e la Via Vittorio Emanuele;
- h) quella compresa fra Porta al Prato, il Viale in Curva, la ferrovia Pistoiese, il torrente Mugnone, la Via delle Cascine, l'attuale ferrovia Livornese, la Via del Ponte alle Mosse fino alla Porta al Prato.

Il secondo gruppo comprende:

- a) la zona interposta fra il torrente Africo e la Via Aretina, la Via del Gignoro, la Via Settignanese e la Via di Covertiano;
- b) la zona compresa fra il Viale Edmondo De Amicis, la Via Alessandro Volta, la Via Prevost e Via Centostelle;
- c) quella interposta fra il tronco ferroviario di allacciamento Rifredi-Campo di Marte, la Via del Ponte all'Asse, borgata di Rifredi fino al ponte sul Terzolle, il torrente Terzolle fino al costruendo ospedale di Careggi, il Chiasso Macerelli, la Via Vittorio Emanuele fino al suddetto tronco ferroviario;
- d) quella interposta fra la Via del Ponte all'Asse, la ferrovia Pistoiese, il torrente Terzolle ed il torrente Mugnone;
- e) quella interposta fra la Via Pisana, il confine comunale ed il fiume Arno.

Il terzo gruppo comprende :

- a) la zona interposta fra la Via Pisana, il confine comunale, la Via Senese e il Viale Petrarca ;
- b) quella interposta fra la Via Senese, la Via del Gelsomino ed il Poggio Imperiale ;
- c) la zona in collina ad est della Città fino a S. Domenico ;
- d) tutte le altre non menzionate nel presente elenco.

~~Il~~ Il Comune potrà, secondo le norme della presente legge, e con semplice deliberazione consiliare, approvata dalla Autorità Tutoria, eseguire nuove strade o piazze nell'interno degli isolati tracciati nel piano di ampliamento o su domanda della maggioranza dei proprietari di ciascun isolato in ragione di superficie, o anche di ufficio, per motivi di pubblico interesse.

In ogni ipotesi è dato ricorso agli interessati alla quinta sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 23, nn. 14 e 16 della Legge 17 Agosto 1907, n. 638.

L'occupazione del Campo di Marte, attualmente in uso all'Amministrazione Militare, non sarà consentita al Comune se non dopo che questo le avrà dato in cambio una o due piazze d'armi di dimensioni ed in località tali da soddisfare alle esigenze militari del presidio.

Articolo 3.

Per l'attuazione del piano sono assegnati i seguenti termini a decorrere dalla data del presente decreto :

- pel primo gruppo anni venticinque ;
- pel secondo gruppo anni trenta ;
- pel terzo gruppo anni quaranta.

Articolo 4.

Il Governo avrà facoltà di approvare con R. Decreto, e previa la osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della Legge 25 Giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che il Comune riconoscerà opportuno nel corso della sua attuazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2.

Saranno applicate alle medesime tutte le disposizioni del presente decreto.

Articolo 5.

Per l'attuazione del piano di ampliamento, indipendentemente dagli speciali concorsi di cui al capoverso dell'articolo 94 della Legge 25 Giugno 1865, n. 2359, è concesso al Comune di Firenze il diritto di imporre ai proprietari dei beni confinanti o contigui alle nuove vie, viali, piazze e giardini in esso compresi, i contributi seguenti:

a) contributo in denaro, consistente nel pagamento della metà del maggior valore che il terreno di ciascun proprietario, confinante o contiguo, avrà acquistato in seguito all'esecuzione dell'opera di pubblica utilità.

Dovrà peraltro detrarsi a vantaggio dei proprietari che hanno corrisposto il contributo in natura di che alla seguente lettera b), il valore di tale contributo, da determinarsi secondo le norme fissate dall'articolo 8 del presente decreto.

Se il valore del contributo in natura non sia in tutto compensato con la detta detrazione, l'eccedenza sarà risarcita dal Comune, a titolo di indennità di esproprio.

b) contributo in natura, consistente nella cessione al Comune da parte dei proprietari fronteggianti, del suolo destinato alla formazione delle nuove strade, piazze, viali e giardini, per la larghezza di metri otto per ogni fronte appartenente a ciascuno di essi. Per le vie di larghezza inferiore a sedici metri la cessione suddetta sarà limitata alla metà della larghezza effettiva delle vie stesse.

Se il fronteggiante non ha la proprietà di tutta la estensione del suolo da cedere, come sopra, sarà obbligato nel termine prefisso dal Comune, a procurarlo al Comune stesso, a proprie spese, o a rimborsarne al Comune il valore, ove a questi appartenga, o altrimenti a pagarne il prezzo che il Comune stesso debba corrispondere per espropriarlo.

La liquidazione di detti contributi è fatta contemporaneamente alla liquidazione delle indennità di espropriazione.

L'elenco delle indennità di espropriazione e dei contributi accettati o concordati col Comune sarà trasmesso al Prefetto ai

sensi dell' articolo 29 e seguenti della Legge 25 Giugno 1865, n. 2359.

I contributi che non furono accettati o concordati dovranno essere liquidati a cura degli stessi periti incaricati dal Presidente del Tribunale di determinare le indennità di espropriazione, per le quali non fu egualmente possibile raggiungere un amichevole accordo e dovranno risultare dalla medesima relazione peritale.

L' ipoteca di cui all' articolo 81 della Legge 25 Giugno 1865, n. 2359, sarà iscritta al Comune in base al verbale di amichevole concordato col quale fu determinato il contributo ed in mancanza di accordo sulla esibizione della perizia di ufficio.

Articolo 6.

I proprietari fronteggianti e contigui il cui fondo sia reso per la esecuzione del piano inedificabile e non suscettibile di utile destinazione, ai sensi dell' art. 23 della Legge 25 Giugno 1865, avranno facoltà di ottenere la espropriazione del rispettivo fondo colpito dai contributi di che all' articolo precedente.

Articolo 7.

È data al Comune la facoltà, in ordine all' articolo 22 della Legge 25 Giugno 1865, n. 2359 di espropriare oltre ai terreni e fabbricati occorrenti per la esecuzione del piano di ampliamento e sue eventuali modificazioni, le zone laterali alle strade, viali, piazze e giardini, tracciati nel piano stesso, per una profondità non superiore a metri quaranta, dalle rispettive fronti.

Tutti i terreni e fabbricati sovraccennati, dovranno essere indicati nei piani parziali di cui all' ultimo comma dell' art. 1.

Articolo 8.

Tutte le indennità dovute dal Comune per la espropriazione da eseguirsi in dipendenza del presente Decreto, saranno fissate in base al puro valore del terreno considerato prescindendo dalla sua edificabilità dipendente dall' approvazione ed esecuzione anche parziale del piano regolatore.

Articolo 9.

L'aumento di valore agli effetti di che all'art. 5, lett. a) si intende rappresentato dalla differenza fra il prezzo che i fondi avrebbero avuto in una libera contrattazione prima dell'esecuzione dei lavori contemplati nel piano regolatore, e quello che avrebbero dopo il compimento di essi, nel tratto che interessa i fondi medesimi.

Articolo 10.

Per i mutui che il Comune di Firenze dovesse contrarre per la esecuzione del piano regolatore di ampliamento, non saranno applicabili le limitazioni previste dall'art. 191 del vigente testo unico della Legge comunale e provinciale approvato con R. Decreto 4 Febbraio 1915, n. 148.

Articolo 11.

Alla esecuzione del presente decreto sarà provveduto con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale di Firenze ed approvato con Regio Decreto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 Gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CARNAZZA.

Visto: il Guardasigilli - OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 15 Febbraio 1924, atti del Governo, registro 221, foglio 188 - GRANATA.

- R. Decreto 4 Settembre 1924, N. 1419, che approva il Regolamento per la esecuzione del Regio Decreto-Legge 13 Gennaio 1924, N. 170, relativo al nuovo Piano regolatore di ampliamento della città di Firenze.

(Pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale del Regno » del 23 Settembre 1924, n. 223).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto-Legge 13 Gennaio 1924, n. 170, con il quale venne approvato il nuovo Piano regolatore di ampliamento della Città di Firenze, con le norme per la relativa esecuzione; dandosi facoltà a quel Consiglio Comunale di deliberare il Regolamento per la esecuzione della Legge stessa: da approvarsi tale Regolamento con Nostro Decreto previo parere della competente Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio superiore dei Lavori pubblici;

Visto il testo del Regolamento su accennato, quale è stato adottato con deliberazione 25 Luglio 1924, presa dalla Giunta Comunale di Firenze, coi poteri del Consiglio, ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 6 Agosto 1924;

Udito il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli effetti dell'articolo 11 del Nostro Decreto-Legge 13 Gennaio 1924, n. 170, è approvato quale risulta dal seguente contesto, il Regolamento deliberato con urgenza dalla Giunta Comunale di Firenze il 25 Luglio 1924, ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa il 6 Agosto successivo, per la esecuzione del succitato Nostro Decreto-Legge 13 Gennaio 1924, n. 170.

REGOLAMENTO

Articolo 1.

Il Comune di Firenze valendosi di quanto è disposto al 3° capoverso dell'articolo 1 del R. Decreto-Legge 13 Gennaio 1924, n. 170, ha la facoltà di dar corso alle pratiche per l'approvazione dei piani parcellari anche limitatamente ad ogni singola strada, piazza o gruppi parziali di strade o piazze comprese in ciascuno dei tre gruppi principali in cui è suddiviso il piano generale di ampliamento.

Articolo 2.

Agli effetti di stabilire il contributo in denaro di che allo articolo 5 del citato R. Decreto-Legge dovrà considerarsi come elemento di maggiore valore l'aumento di aria e di luce e di prospetto, la più larga e comoda circolazione, ed il migliore accesso, la circolazione, la cessazione o diminuzione di oneri o di servitù gravanti il frontista o vicino, il prosciugamento e risanamento di terreni acquitrinosi, il cambiamento in aree fabbricabili dei suoli prima destinati a cultura e a giardino e generalmente ogni sorta di vantaggi apprezzabili recati al fondo in dipendenza diretta o indiretta dell'opera pubblica.

Articolo 3.

Il contributo in danaro dovrà pagarsi ai termini dell'articolo 78 della Legge 25 Giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità, in dieci anni a cominciare dall'epoca del pagamento della prima rata dell'imposta fondiaria dell'anno successivo a quello in cui è stato eseguito ciascun tratto dell'opera che interessa ogni singolo proprietario soggetto a contributo.

È peraltro in facoltà del contribuente di eseguire in una sola volta il pagamento del medesimo, ed in tale caso esso sarà ridotto a valore presente al tempo del pagamento, collo sconto dell'interesse legale.

Anche chi abbia incominciato il pagamento a rate potrà eseguire in una sola volta il pagamento di tutte le rate ancora da scadere ridotte al valore presente come sopra.

Articolo 4.

Pagato il contributo, il proprietario o i suoi aventi causa avranno il diritto di fare annullare l'ipoteca che fosse iscritta sul fondo dal Comune di Firenze ai sensi dell'articolo 81 della Legge 25 Giugno 1865, n. 2359, e nei modi stabiliti dall'ultimo capoverso dell'art. 5 del R. Decreto-Legge del 13 Gennaio 1924, n. 170. Le pratiche e le spese per la cancellazione della ipoteca spetteranno al proprietario del fondo colpito.

Articolo 5.

Anche nelle località nelle quali il Comune di Firenze non abbia ancora dato esecuzione al Piano generale regolatore d'ampliamento e senza pregiudizio della facoltà al Comune stesso per quanto riguarda l'attuazione del piano e l'applicazione dei contributi, tutte le nuove costruzioni e le modificazioni a quelle esistenti, dovranno uniformarsi alle norme tracciate nel piano generale suddetto, secondo le disposizioni degli articoli 89 e 90 della ricordata Legge 25 Giugno 1865, n. 2359.

Articolo 6.

Gli allineamenti che dovranno seguire i fabbricati saranno quelli che risulteranno dai tracciamenti sul terreno del piano generale, o dei piani parziali, quali tracciamenti saranno determinati da punti fissi e dovranno risultare da verbale in doppio originale di cui uno sarà consegnato all'interessato, l'altro rimarrà al Comune di Firenze.

Articolo 7.

~~Le nuove strade che ai sensi del 4° capoverso dell' art. 2 del R. Decreto-Legge 13 Gennaio 1924, n. 170, il Comune di Firenze crederà di eseguire nell' interno degli isolati, tracciati nel piano generale di ampliamento sia su domanda della maggioranza dei proprietari, sia per iniziativa del Comune di Firenze stesso dovranno essere coordinate al piano generale, avere una larghezza non inferiore in nessun caso, a metri lineari 14, e per la loro esecuzione saranno applicate tutte le norme del suddetto Decreto-Legge e del presente regolamento.~~

Articolo 8.

Per tutto quanto non è previsto dal R. Decreto-Legge 13 Gennaio 1924, n. 170 e nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni della Legge 25 Giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e dei regolamenti municipali di edilizia, polizia e di igiene.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 4 Settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

SARROCCHI

Visto; Il Guardasigilli
OVIGLIO.

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 Settembre 1924,
Atti del Governo, registro 228, foglio 115.*

CASATI.